

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

La società Marche Teatro – Società Consortile a Responsabilità Limitata, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 27 marzo 2019 che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.*

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.*

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari*

adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;

- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

2.2. Analisi di indici e margini di bilancio.

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l’esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

	2018	2017	2016	2015
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria	356.196,37	425.852,00	581.649,00	570.397,00
Margine di struttura	-191.808,90	-97.031,00	12.814,00	-23.113,00
Margine di disponibilità	356.196,37	425.852,00	581.649,00	570.397,00
Indici				
Indice di liquidità	1,20	1,22	1,26	1,41
Indice di disponibilità	1,20	1,22	1,26	1,41
Indice di copertura delle immobilizzazioni	2,23	3,21	8,22	8,41
Indipendenza finanziaria	0,04	0,04	0,03	0,03

Leverage	24,68	26,96	30,78	36,24
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)	76.453,83	83.518,89	118.277,00	208.674,00
Risultato operativo (EBIT)	16.837,21	21.748,36	82.007,00	106.544,00
Indici				
Return on Equity (ROE)	0,64%	2,75%	39,21%	19,87%
Return on Investment (ROI)	0,92%	1,21%	3,73%	6,65%
Return on sales (ROS)	0,34%	0,44%	1,80%	2,23%
Altri indici e indicatori				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	2,68	2,78	2,07	2,98
Rapporto tra PFN e EBITDA	-2,51	-1,16	0,11	-0,11
Rapporto tra PFN e NOPAT	-311,40	-36,70	0,35	-2,05
Rapporto D/E (<i>Debt/Equity</i>)	1,98	1,01	-0,14	0,41
Rapporto oneri finanziari su MOL	0,01	0,00	0,00	0,00

Il margine di tesoreria esprime la capacità dell'azienda di far fronte alle passività correnti a breve termine attraverso l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve termine.

Esso coincide con il margine di disponibilità stante l'assenza di rimanenze ed appare ampiamente positivo pur denotando un calo costante.

Il margine di struttura è un indicatore della solidità patrimoniale della società. Si ottiene sottraendo al patrimonio netto le immobilizzazioni.

Se il valore dell'indice è positivo o tendente a zero, l'azienda è solida dal punto di vista patrimoniale, in quanto i mezzi propri sono sufficienti allo svolgimento dell'attività.

Esso assume valor negativo in quanto una parte delle immobilizzazioni sono finanziate con capitale di debito.

L'indice di disponibilità in assenza di rimanenze assume lo stesso valore dell'indice di liquidità che assume un valore soddisfacente, seppure in calo, in quanto superiore ad 1.

L'indice di copertura delle immobilizzazioni ha un valore > 1 e segnala una situazione ottimale ed un corretto utilizzo delle fonti di finanziamento.

L'indice di indipendenza finanziaria segnala l'indipendenza dell'impresa dalle fonti esterne di finanziamento ed esprime indirettamente il suo grado di capitalizzazione.

Normalmente vengono ritenuti accettabili valori superiori a 0,25.

Il Leverage dimostra in che modo l'azienda riesce a finanziare i propri investimenti ed in particolare se con prevalenza di capitale proprio o di capitale di terzi.

Valori > 2 segnalano una situazione di indebitamento aziendale, tanto più elevato è l'indice

tanto maggiore è l'indebitamento.

Il rapporto PFN e Mol esprime la capacità dell'azienda di coprire il debito mediante i flussi finanziari derivanti dalla gestione caratteristica.

Il rapporto Debt/Equity indica il grado di equilibrio tra mezzi di terzi e mezzi propri.

Oltre al monitoraggio dei suddetti margini, indici ed indicatori, si ritiene opportuno, per le finalità suddette prevedere l'individuazione di una 'soglia di allarme' qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1. la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
2. le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%;
3. la relazione redatta dal collegio sindacale o del sindaco-revisore unico rappresenti dubbi di continuità aziendale;
4. l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore ad 1;
5. il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a svolgere le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione

superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con deliberazione in data , si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2018, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

Marche Teatro – Società Consortile a Responsabilità Limitata ha scopo consortile e non lucrativo nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2602 cod. civ. e si occupa di contribuire alla formazione sociale e culturale della collettività, attraverso la diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo; di sostenere e diffondere i valori del teatro nazionale d'arte e di tradizione con l'adozione di progetti artistici di produzione, ricerca, perfezionamento professionale, promozione, ospitalità e presenza in contesti sociali rilevanti; di diffondere e promuovere, con tutte le iniziative opportune, la conoscenza dei nuovi aspetti del teatro a livello nazionale e internazionale nelle sue molteplici forme, con speciale riferimento alle esperienze di ricerca e di rinnovamento del linguaggio teatrale e della drammaturgia contemporanea; di svolgere attività di produzione teatrale con carattere stabile e continuativo, curare la diffusione e la distribuzione dei propri allestimenti sul territorio regionale, nazionale ed estero; di valorizzare, sostenere e promuovere sia il repertorio classico che la drammaturgia contemporanea ed europea; e di altre attività connesse come da statuto.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

La società ha un capitale sociale di € 30.000,00 ed è partecipata dai seguenti soggetti:

- Comune di Ancona per una quota di € 13.953,00;
- Le Città del Teatro per una quota di € 11.862,00;
- Associazione Inteatro per una quota di € 4.185,00.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri:

- Nicolini Gabriella – Presidente;
- Lassandri Cristiano – Vice Presidente;
- Marasca Paolo – Consigliere;
- Pietrucci Franco – Consigliere;
- De Vita Michele – Consigliere.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

In data 02/03/2018 l'assemblea dei soci, in sostituzione del precedente Collegio sindacale, ha nominato Sindaco e Revisore legale dei conti unico nella persona del dott. Mariotti Corrado.

La carica ha iniziato a decorrere dal 5 marzo 2018 fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2018 è la seguente:

Costo personale anno 2018

TOTALE PERSONALE	212
tempi indeterminati	33
tempi determinati	179
COSTO TOTALE PERSONALE	2.228.611,00

La Società ha provveduto – ai sensi dell'art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - a effettuare la ricognizione del personale in servizio al 30/9/2017 e a trasmettere l'elenco del personale eccedente alla Regione.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella, già rappresentata nel precedente punto 2.2, evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

	2018	2017	2016	2015
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria	356.196,37	425.852,00	581.649,00	570.397,00
Margine di struttura	-191.808,90	-97.031,00	12.814,00	-23.113,00
Margine di disponibilità	356.196,37	425.852,00	581.649,00	570.397,00
Indici				
Indice di liquidità	1,20	1,22	1,26	1,41
Indice di disponibilità	1,20	1,22	1,26	1,41
Indice di copertura delle immobilizzazioni	2,23	3,21	8,22	8,41
Indipendenza finanziaria	0,04	0,04	0,03	0,03
Leverage	24,68	26,96	30,78	36,24
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)	76.453,83	83.518,89	118.277,00	208.674,00
Risultato operativo (EBIT)	16.837,21	21.748,36	82.007,00	106.544,00
Indici				
Return on Equity (ROE)	0,64%	2,75%	39,21%	19,87%

Return on Investment (ROI)	0,92%	1,21%	3,73%	6,65%
Return on sales (ROS)	0,34%	0,44%	1,80%	2,23%
Altri indici e indicatori				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	2,68	2,78	2,07	2,98
Rapporto tra PFN e EBITDA	-2,51	-1,16	0,11	-0,11
Rapporto tra PFN e NOPAT	-311,40	-36,70	0,35	-2,05
Rapporto D/E (<i>Debt/Equity</i>)	1,98	1,01	-0,14	0,41
Rapporto oneri finanziari su MOL	0,01	0,00	0,00	0,00

6.1.2. Valutazione dei risultati.

Gli indici ed i margini di tipo patrimoniale evidenziano la capacità della società di far fronte alle passività correnti a breve termine attraverso l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve termine.

Gli stessi nel corso dei periodi considerati hanno subito un leggero calo.

Inoltre dai suddetti indici emerge uno squilibrio delle fonti esterne di finanziamento rispetto ai mezzi propri.

Gli indici ed i margini di tipo economico sono positivi nei periodi considerati.

Gli altri indici ed indicatori non evidenziano situazioni di criticità particolari.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) *regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) *un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza*

della gestione;

- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato <i>Ad esempio:</i> - regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori - regolamento acquisti in economia (allegato al Regolamento di cui al precedente) - regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza, il reclutamento e le progressioni del personale - in tema di tutela della proprietà industriale o intellettuale, la Società ha previsto nel MOG 231 una serie di procedure generali e specifiche atte a prevenire la commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società ha implementato <i>(ad esempio):</i> - una struttura di <i>internal audit</i>	<i>(Ad esempio)</i> La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di

Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	<p>La Società ha adottato (<i>ad esempio</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012; 	(<i>Ad esempio</i>) Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	La Società ha adottato _____	(<i>Ad esempio</i>) Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi